



COMUNE DI Montecchio Emilia
Provincia di Reggio Emilia

**SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI
STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI
PER LE STAGIONI INVERNALI
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
CON RISERVA DI RINNOVO DEL CONTRATTO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Responsabile Unico del Procedimento
architetto Edis Reggiani

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e modalità di aggiudicazione

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali, le piazze, i parcheggi, le aree interne ed esterne del cimitero di Montecchio Emilia, i marciapiedi, i percorsi pedonali/ciclabili, le aree all'esterno delle scuole/edifici pubblici e le piazzole dei cassonetti rifiuti presenti sulle aree pubbliche, eseguito con idonei automezzi e attrezzature, da effettuarsi con le modalità indicate nei successivi articoli e ai sensi delle normative vigenti in materia. Il servizio, da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, ha la durata delle **stagioni invernali 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022** con riserva di rinnovo del contratto per le **stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025**.

Il servizio di sgombero neve dovrà attivarsi allorché la coltre nevosa accumulata su strada o piazza raggiunga i 5/6 cm di spessore. I mezzi spalaneve dovranno accumulare la neve a lato strada e, a discrezione dell'ufficio tecnico provvedere, in alcune zone, al successivo sgombero e asportazione con le modalità indicate sempre dall'ufficio tecnico. L'attivazione è a carico della Ditta Appaltatrice che, tramite il proprio Responsabile della Gestione del servizio e se possibile in accordo con la stazione appaltante dovrà disporre l'uscita dei mezzi. La Ditta sarà ritenuta responsabile in caso di mancata uscita.

Il servizio di spargimento sale nelle strade comunali dovrà attivarsi al bisogno: il Coordinatore del servizio della Ditta Appaltatrice dovrà accordarsi ed avere il benestare dell'ufficio tecnico prima di attivare qualsiasi intervento di trattamento antigelo sulle strade, a pena del non riconoscimento del lavoro eseguito.

Per sgombero/spalatura neve si intende l'operazione di rimozione della neve dalle zone facenti parti dell'appalto, di norma per l'intera larghezza della carreggiata, salvo lo spazio strettamente necessario per l'accumulo della neve sgombrata. Lo sgombero dovrà essere eseguito meccanicamente, tramite lama, vomere, fresa o altro mezzo a tale scopo predisposto, con modalità "raso suolo". Il fondo stradale deve essere sgomberato a regola d'arte in modo che non vi sia alcun pregiudizio per la circolazione. Sono compresi anche i lavori di rimozione di lastre di ghiaccio residue e gli allargamenti in corrispondenza degli accessi laterali pubblici.

Per asportazione della neve, si intende la rimozione e il trasporto della neve precedentemente sgombrata ed accumulata sui lati delle vie e piazze, tramite caricamento con pala meccanica e autocarro, entrambi di dimensioni adeguate agli spazi da liberare e di manovra disponibili; il materiale dovrà essere poi accumulato negli spazi indicati dall'ufficio tecnico.

Per trattamento antigelo si intende la fornitura e spargimento di sale, con eventuale aggiunta di ghiaino, nei termini e secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle piazze e nei parcheggi pubblici, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve. Gli accumuli di ghiaccio dovranno essere rotti e rimossi secondo le specifiche dettate dal presente capitolato.

In caso di nevicate eccezionali o abbondanti e prolungate o per sopperire a particolari esigenze del territorio o di altri servizi comunali, l'appaltatore sarà tenuto a rispettare le priorità indicate dai referenti del Committente, nonché effettuare lo sgombero primario delle seguenti strade: strada Calerno, via Beata Vergine della Sedia, strada Aiola, via Montegrappa, via Spadarotta, via Paverazzi, via Dell'Industria, via Del Cimitero, strada Barco, via XX Settembre, via Garibaldi, Piazza della Repubblica, via Don Pasquino Borghi, via Saragat, via Menotti, via Barilla, via Matteotti, via Grandi, strada San Polo, strada Bibbiano, via Landini, via San Rocco, via Galvani, via Volta

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti, servizi pubblici essenziali (art. 1, c.1 Legge 12.06.1990 n. 146) e costituiscono attività di pubblico

interesse, pertanto come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, nonché mancata esecuzione, il Committente potrà sostituirsi all'appaltatore, senza formalità di sorta, per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con addebito dei costi sostenuti sull'appaltatore stesso; ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio, il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'appaltatore. La Ditta Appaltatrice è obbligata a svolgere il servizio anche nei giorni festivi o nelle ore notturne, qualora si presentino le condizioni previste dal presente capitolato.

Tutti gli interventi si concluderanno con l'invio dei rapporti di intervento che la Ditta Appaltatrice deve trasmettere entro le 48 ore successive alla esecuzione del servizio, da inoltrarsi anche tramite fax o mail, all'ufficio tecnico del Committente. Non verranno conteggiati interventi non comunicati con le suddette modalità ed entro detti termini. A fine stagione la Ditta Appaltatrice emetterà un ultimo rapporto di intervento con indicate le quote fisse di Fermo Macchina e Reperibilità dovute dal Committente, così come meglio specificato successivamente.

Il Comune di Montecchio Emilia procede ad aggiudicare definitivamente il contratto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente capitolato e dalle schede tecniche; a tal fine, l'aggiudicatario su eventuale richiesta della stazione appaltante mette a disposizione i mezzi e le attrezzature per una visita da parte del personale del Comune di Montecchio Emilia.

Art. 2 - Materiali di consumo

La Ditta Appaltatrice, per l'esecuzione degli interventi fornirà tutti i materiali necessari e apparati soggetti a normale usura, attrezzature, mezzi, comprensivi del costo del personale impiegato nell'intervento.

Art. 3 - Elenco Immobili interessati

Le aree interessate dal presente appalto sono tutte le aree pubbliche del territorio comunale: strade, marciapiedi, percorsi pedonali/ciclabili, aree esterne alle scuole/edifici pubblici ecc. meglio identificate negli allegati elaborati sia per quanto attinente il servizio di spalatura che per il servizio di asperzione materiale antigelivo.

Art. 4 - Durata del Servizio e periodo di prova

La durata del Servizio sarà dal 15 novembre al 15 marzo di ogni stagione invernale.

Il servizio ha la durata delle **stagioni invernali 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022** con riserva di rinnovo del contratto per le **stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025.**

Viene fissato un periodo di prova di mesi 3 trascorsi i quali il contratto si riterrà definitivo per tutta la durata del servizio. Se durante il periodo di prova venissero contestate violazioni alle norme previste nel presente Capitolato, si procederà con le modalità previste negli articoli successivi alla risoluzione del Contratto.

E' comunque fatta salva la facoltà del Committente di recedere dall'atto medesimo nei casi di inadempienza elencati nel capitolato senza che per questo la Ditta appaltatrice possa opporre pretese in termini di rimborsi od altra qualunque rivalsa aggiuntiva oltre il pagamento degli eventuali interventi che dovessero essere stati regolarmente eseguiti nel periodo.

La revoca del servizio potrà avvenire con semplice lettera firmata dal Committente, spedita a mezzo PEC entro il quindicesimo giorno del mese precedente al mese alla fine del quale si intende risolto il vincolo contrattuale.

In caso di richiesta di rescissione da parte della Ditta Appaltatrice, vengono richiamate le norme vigenti in materia di escussione della fideiussione definitiva bancaria o assicurativa a semplice richiesta scritta del Committente.

E' esplicitamente escluso il tacito rinnovo del Servizio.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio e tempi d'intervento

Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore:

- a) servizio di sgombero neve di tutte le strade comunali urbane ed extraurbane indicate nell'allegato A come priorità 1 pari a circa km 17, in autonomia al raggiungimento dei 5/6 cm di spessore o eventualmente da richiesta dei tecnici comunali competenti e deve essere concluso il primo giro completo entro le 2h dall'inizio attività garantendo che in tali strade non vengano mai comunque superati i 10 cm di neve;
- b) servizio di sgombero neve di tutte le rimanenti strade comunali urbane ed extraurbane pari a circa km 40 indicate negli allegati, in autonomia al raggiungimento dei 9/10 cm di spessore o eventualmente su richiesta dei tecnici comunali competenti ed in modo che venga eseguito almeno uno spazzamento entro le 8h;
- c) servizio di sgombero neve dei parcheggi e piazze entro le 24h dall'inizio attività indicata al comma a)
- d) servizio di sgombero neve da pedonali, ciclabili e marciapiedi indicati nell'allegato B entro le 24h dalla fine nevicata;
- e) servizio di sgombero neve nelle aree pubbliche interne ed esterne del cimitero di Montecchio Emilia;
- f) servizio di sgombero neve nelle aree, marciapiedi, percorsi intorno agli edifici pubblici e alle scuole;
- g) servizio di sgombero neve intorno ad alcune piazzole dei cassonetti dei rifiuti indicate dalla Stazione Appaltante in base alla tipologia della precipitazione e in base alle varie priorità riscontrate;
- h) lo sgombero delle strade verrà eseguito e ripetuto continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente libero dalla neve. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire lo sgombero "raso suolo", rimuovendo tempestivamente, a propria cura e spesa, eventuali incrostazioni di ghiaccio che avessero a formarsi sulla sede stradale;
- i) lo sgombero della neve dovrà avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere, ai marciapiedi, ai guard-rail o recinzioni o altre strutture esistenti;
- j) l'eventuale asportazione della neve in alcune zone, dovrà essere eseguita, su richiesta dell'Amministrazione, con autocarro di dimensioni idonee al trasporto di grandi quantitativi e tramite pala caricatrice con capacità di carico proporzionata. La neve sgombrata dovrà essere smaltita, in attesa dello scioglimento naturale, in luoghi definiti dall'ufficio tecnico;
- k) durante le operazioni di sgombero, nel caso in cui l'ufficio tecnico dovesse segnalare una o più criticità, la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire nella zona indicata come critica - con i mezzi, le attrezzature e il personale richiesto - entro il tempo massimo di **30 minuti** dal preavviso telefonico.

Lo spargimento di materiale antigelivo (salatura stradale) dovrà essere attuato con le seguenti modalità:

- l) dopo aver provveduto allo sgombero della neve dalle strade si dovrà procedere allo spargimento del sale con veicolo munito di attrezzature spargisale, al fine di prevenire o eliminare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. Il servizio di spargimento del sale dovrà essere effettuato, qualora si renda necessario, su segnalazione del personale del Committente, potrà essere anche eseguito indipendentemente dalle precipitazioni nevose. L'uscita dell'automezzo specializzato deve avvenire entro un'ora dalla chiamata

- m) Il ghiaccio dovrà essere rotto e rimosso appena ultimate le operazioni di sgombero neve. E' compreso nell'appalto anche la rottura e rimozione del ghiaccio formatosi quale conseguenza dello scioglimento diurno e gelo notturno o comunque ogni qual volta esso sia presente sulle strade, indipendentemente dalla causa della sua presenza.
- n) caricamento di cloruro di sodio (salgemma o sale marino) necessaria all'espletamento del servizio salatura dalle zone di deposito;
- o) preparazione e asperzione sul piano viabile e sue pertinenze di sale antigelo;
- p) mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l'immediato inizio del servizio durante tutto il periodo di durata dell'appalto.

Ai fini della buona tecnica la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di:

- assicurare la continua reperibilità durante la stagione invernale, sia del personale che dei mezzi operatori dichiarati nell'offerta. Prima dell'inizio del servizio dovrà dichiarare il tipo e il numero di targa della macchine operatrici che destinerà allo svolgimento del servizio. Ogni variazione che comporti disservizio dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante, la quale si riserva di prendere i provvedimenti necessari per assicurare il buon svolgimento. La Ditta dovrà provvedere a sostituire adeguatamente il mezzo adoperato qualora, per qualsiasi causa sopraggiunta, il primo mezzo disposto dalla Ditta stessa non potesse funzionare. In caso di mancanza, deficienza od imperfezione di mezzi atti alla perfetta esecuzione dello sgombero, qualora non fosse in grado di sostituirli tempestivamente, il Committente si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile in luogo, addebitando la conseguente spesa alla Ditta aggiudicataria.
- dotare i mezzi impiegati di tutti i dispositivi speciali di avvistamento ed individuazione nonché rispondere ai requisiti di cui al D.L.vo n. 285/92 "Codice della Strada", ricordando, in particolare, le luci di ingombro rosse e bianche sui bracci pieghevoli ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte; si ricordano inoltre le specifiche dettate dall'art. 58 del D.L.vo 285/92.
- applicare tutti quegli accorgimenti che possano ridurre al minimo le interruzioni ed i disagi alla viabilità, anche se non preventivamente concordati con l'ufficio tecnico. Si evidenzia che la Ditta Appaltatrice rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del servizio e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto. La mancata sorveglianza dei lavori eseguiti da parte del personale del Committente, non esonera la Ditta Appaltatrice dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere richieste, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, nonché del rispetto delle normative vigenti in materia. L'Amministrazione si riserva, a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico ed in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle opere, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni ivi compreso il rifacimento delle eventuali opere mal eseguite.
- Il ghiaccio dovrà essere rotto e rimosso appena ultimate le operazioni di sgombero neve. E' compreso nell'appalto anche la rottura e rimozione del ghiaccio formatosi quale conseguenza dello scioglimento diurno e gelo notturno o comunque ogni qual volta esso sia presente sulle strade, indipendentemente dalla causa della sua presenza.

Al fine di garantire l'efficienza del servizio la ditta Appaltatrice:

- si impegna, fin dall'inizio, a organizzare la messa in strada delle macchine con la dovuta celerità, predisponendo al riguardo sistemi di rapido montaggio delle attrezzature specifiche, delle gomme e quant'altro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far effettuare dal proprio personale le necessarie verifiche ai mezzi ed alle attrezzature, indicando eventuali azioni correttive. Tutti i mezzi impiegati nella rimozione della neve devono essere dotati di idonee gomme eventualmente attrezzate con catene ed opportunamente zavorrati. Gli operatori che svolgono il servizio dovranno essere muniti di idonea patente di guida e dotati degli idonei dispositivi di sicurezza.

- eseguirà il servizio di sgombero neve con qualunque condizione meteorologica a qualsiasi ora della giornata (24 ore) anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa, durante tutto il periodo di validità del contratto; all'uopo la Ditta Appaltatrice dovrà predisporre del personale necessario per gli eventuali servizi e ricambi.
- vigilerà affinché gli accumuli di neve vengano collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non ostacolare i viali pedonali o danneggiare la segnaletica verticale o le proprietà private. La Ditta sarà ritenuta l'unica responsabile per ogni danno arrecato.
- Nel caso in cui si rilevassero danni, la Ditta Appaltatrice dovrà a proprie spese e con proprio personale eseguire le riparazioni, il tutto secondo quanto verrà impartito dall'ufficio tecnico. In caso di inadempienza a quanto sopra, il Committente farà eseguire le riparazioni da propria Ditta di fiducia, rivalendosi per il pagamento, sulla propria polizza assicurativa e sulle spettanze dovute alla Ditta. In caso di danneggiamento di elementi stradali, quali segnaletica verticale, guard-rail, o dossi stradali, il ripristino dovrà avvenire come previsto nel presente capitolato.

La Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere entro le 48 ore successive alla ultimazione del servizio svolto, anche tramite fax o mail, all'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, un "rapporto d'intervento" dove dovranno essere specificati i servizi eseguiti suddivisi per singole zone di intervento così come individuate nella planimetria stradale del servizio neve. Eventuali anomalie/segnalazioni/note e specifiche riscontrate durante gli interventi svolti dovranno essere segnalate in tale rendicontazione. Il servizio dovrà essere eseguito secondo le migliori regole d'arte, tenendo conto delle indicazioni dettate dall'ufficio tecnico.

L'appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza del contratto in ogni sua parte, anche nel caso di ostacoli, nell'acquisto di generi, di superiori disposizioni od altri impedimenti e casi fortuiti prevedibili e imprevedibili. L'affidatario non potrà mai accampare diritti a compensi per migliori qualità di prestazioni somministrate o per maggiore importanza od eleganza del servizio.

Entro 15 gg dall'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà fornire il nome del/dei Responsabile/i della Gestione del Servizio e del suo eventuale sostituto, incaricati di mantenere ogni rapporto utile con la Ditta Appaltatrice e l'ufficio tecnico. Dovrà essere impiegato personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente e che avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Stazione Appaltante le azioni tecniche inerenti lo svolgimento del Servizio. Il Responsabile individuato dovrà coordinare tutti i lavoratori impiegati nel servizio, compresi eventuali subappaltatori, vigilando affinché siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008. Il Responsabile della Gestione del Servizio dovrà garantire la reperibilità costante ai fini della organizzazione dell'esecuzione del servizio,

L'Amministrazione Comunale garantisce la disponibilità dei propri uffici per la fornitura di ogni informazione e documentazione, in proprio possesso, necessaria allo svolgimento del servizio.

L'affidatario si impegna a realizzare il servizio in fornitura nel rispetto delle previsioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e da ogni altra norma di riferimento vigente.

Art. 6 – Ammontare dell'Appalto

L'ammontare presunto netto dell'appalto, per la natura del servizio, è puramente indicativo e può di conseguenza variare in aumento o in diminuzione, senza limitazione alcuna e senza che l'appaltatore abbia diritto di ricevere compensi per questo solo motivo. L'importo comprende una quota per "fermo macchina" (importo fisso) e una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, in base all'elenco prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara; comprende altresì una quota relativa alla sicurezza, non assoggettata a ribasso.

L'importo indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi

o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d'opera s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.

L'importo **presunto** del servizio ammonta ad € 42.345,00 per ogni stagione invernale a cui si aggiungeranno € 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a variazioni di ribasso, per un totale di € 42.545,00. Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, mano d'opera, forniture materiali, spese di trasferimento, cartellonistica, nolo di attrezzature ed ogni altro onere relativo agli interventi descritti come sopra, a perfetta regola dell'arte, esclusa solo la competente IVA nella misura prevista dalla Legge.

L'importo **presunto** del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità comunale **per le stagioni invernali 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022** ammonta pertanto a complessivi € **127.635,00**, dei quali € **127.035,00** a base d'asta ed € **600,00**, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA. Per l'eventuale rinnovo per le **stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025** l'importo presunto viene aumentato di ulteriori € **127.635,00**, dei quali € **127.035,00** a base d'asta ed € **600,00**, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA, per un totale complessivo di € **255.270,00**.

Si specifica che **il compenso per Fermo Macchina su servizio spalatura neve e per Fermo Macchina su servizio salatura stradale** verranno sempre e comunque riconosciuti alla Ditta Appaltatrice, indipendentemente dalle caratteristiche della stagionalità e dalle ore di servizio svolte, liquidati come termine massimo a fine stagione. Per fine stagione si intende il 15 marzo di ogni anno di servizio.

Il costo **presunto** della manodopera ammonterà ad € 15.602,50 per ogni stagione invernale.

Gli oneri della sicurezza così determinati:

predisposizione piano operativo di sicurezza	n.	1	€ 100,00	=	€ 100,00
riunioni di coordinamento	n.	4	€ 25,00	=	€ 100,00
TOTALE					€ 200,00

pari ad € 200,00 verranno liquidati come termine massimo a fine stagione.

Il Committente si riserva, per motivi di interesse pubblico, la facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto di gara durante il periodo di esecuzione del contratto, potrà pertanto escludere o aggiungere, anche in tutto o in parte uno o più aree o prestazioni. Gli incrementi e le riduzioni potranno essere unicamente indicati dal Committente. La Ditta Appaltatrice dovrà eseguire il servizio solo sulle strade e nelle aree indicate nella planimetria dei servizi richiesti; in caso di errore della ditta Appaltatrice il Committente non sarà tenuto al pagamento dell'errata esecuzione.

Con la partecipazione alla gara la Ditta aggiudicataria riconosce di: aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. Si precisa che tutte le indicazioni, riportate nel presente documento e in quelli di gara, devono essere considerate come "fornite", al fine di permettere alla Ditta Appaltatrice di rendersi conto del servizio che dovrà eseguire. Pertanto nell'importo aggiudicato si devono intendere, ed in ogni caso si intenderanno comprese, quelle eventuali forniture ed attività che siano necessarie per dare un servizio pienamente efficiente.

Le cifre complessive riportate nel quadro economico indicano l'importo presuntivo del servizio e l'ammontare della quota variabile potrà cambiare, tanto in più quanto in meno, in base

all'andamento delle precipitazioni nevose. In ogni caso, l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni annuali fino alla concorrenza dell'intero importo disponibile nello stesso anno. Se, causa precipitazioni nevose abbondanti e/o il ripetersi nel tempo delle nevicate nel corso delle stagioni, l'importo contrattuale non risulterà sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione provvederà alle necessarie integrazioni e conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo contrattuale potrà essere modificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione del **rinnovo del servizio** al termine del triennio, modificando, ai sensi del sopra citato art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la durata del contratto d'appalto sino ad un massimo di **ulteriori tre anni**.

Art. 7 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i servizi appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara. Essi compensano tutto quanto occorre per dare le opere compiute secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente capitolato.

Nello specifico si ricorda che:

- nei prezzi dei materiali è compresa ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. tasse di ogni genere nessuna esclusa, spese generali a beneficio dell'Impresa e quanto altro occorra per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- nel prezzo è compresa ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità e le spese generali per il beneficio dell'Impresa. Sono inoltre compresi il personale necessario, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati
- nei servizi a misura sono sempre comprese tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi trasporti e scarichi di ascesa o discesa, ecc., per quanto occorre per realizzare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo la variazione dell'aliquota I.V.A. che eventualmente dovesse verificarsi nel corso del servizio. La Ditta appaltatrice non potrà richiedere quindi in modo espresso la revisione dei prezzi per l'intera durata del servizio.

Art. 8 - Garanzia per l'esecuzione del contratto

Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applica l'art. 103 del Codice.

Il Comune di Montecchio Emilia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune di Montecchio Emilia ha inoltre il diritto di valersi

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune di Montecchio Emilia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di ultimazione delle prestazioni, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la riduzione dell'importo della garanzia definitiva, si applica l'art. 93, comma 7 del Codice D.Lgs. 50/2016. Nella stesura della garanzia occorrerà fare riferimento allo schema tipo predisposto dal Ministero.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,

Art. 9 - Polizza di assicurazione

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto di affidamento ed è tenuto a stipulare - prima della data di decorrenza dell'affidamento e con l'obbligo di mantenerne piena validità ed efficacia per l'intera durata del medesimo, compresi suoi rinnovi e proroghe - idonei contratti assicurativi di:

- A) Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA): a copertura dei rischi, soggetti all'obbligo assicurativo di legge, di danni arrecati a terzi (compreso il Comune di Montecchio Emilia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla circolazione dei mezzi d'opera utilizzati, per conto del Comune di Montecchio Emilia, per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.
- B) Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O): a copertura dei rischi di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Montecchio Emilia) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, senza eccezioni salvo i rischi riconducibili ed efficacemente coperti dall'assicurazione obbligatoria RCA di cui alla precedente lett. A). Tale assicurazione RCT/O dovrà prevedere massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione\00).

L'adempimento delle suindicate prescrizioni assicurative non esonera tuttavia l'Affidatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte, per inoperatività o inefficacia o insufficienza dell'assicurazione, anche in ragione della pattuizione di scoperti e/o franchigie - dai sopra richiamati contratti assicurativi, la cui stipula ha soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle prescritte coperture assicurative dovranno essere consegnate entro 7 giorni dall'aggiudicazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Emilia.

L'inottemperanza comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di avvenuto danno a persone o cose di terzi o del Comune, l'impresa è obbligata a provvedere direttamente al risarcimento o, in alternativa, sia che il danneggiato sia noto o meno, di denunciare l'evento dannoso all'assicurazione, entro i termini di legge previsti e darne comunicazione al Comune. I danni provocati a strutture comunali, qualsiasi esse siano, qualora siano accertati al momento, dovranno essere comunicati all'Ufficio Tecnico entro 48 ore dall'avvenuto evento. La ditta appaltatrice potrà provvedere a ripristinare direttamente a proprie spese e cure i danni arrecati al patrimonio comunale, entro i 10 giorni naturali e consecutivi alla esecuzione del danno. Qualora non vengano ripristinati i danni entro tale termine, questi dovranno essere risarciti per mezzo dell'assicurazione.

La Ditta Appaltatrice è tenuta, nei più ampi modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti e sotto la sua completa responsabilità, alla assicurazione dei dipendenti e/o parasubordinati, per la copertura dell'attività oggetto dell'appalto, contro gli infortuni sul lavoro e a tutte le forme di assicurazione sociale attualmente vigenti o che venissero emanate durante il corso del servizio. Il Committente si intende esonerato nel modo più ampio e formale da ogni e qualsiasi responsabilità e molestia che comunque potesse derivare dall'indipendenza alle forme suddette, sia verso i dipendenti e/o parasubordinati ed agenti della Ditta Appaltatrice, sia verso le loro famiglie e i terzi addossando per patto espresso ogni responsabilità all'esecutore.

Art. 10 - Modalità di esecuzione del servizio

L'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali è finalizzato a garantire la percorribilità e il ripristino del traffico, anche attraverso interventi a carattere di urgenza, sulla rete stradale gestita dalla Comune di Montecchio Emilia.

Il servizio prevede le seguenti attività:

- sgombero neve: rimozione del manto nevoso e di formazioni di ghiaccio dal piano viabile, dai margini delle carreggiate, dalle piazze e dai parcheggi pubblici, nelle aree pubbliche interne ed esterne al cimitero di Montecchio Emilia, da alcuni marciapiedi e alcune zone circostanti le piazzole dei cassonetti rifiuti indicate dalla Stazione Appaltante in base alla tipologia della precipitazione e in base alle varie priorità riscontrate;
- trattamento antigelo: spargimento (preventivo o di abbattimento), secondo le specifiche indicate nel presente Capitolato, al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile, sulle piazze e nei parcheggi pubblici, ovvero di favorire lo scioglimento della coltre nevosa durante le attività di sgombero neve dopo il passaggio dei mezzi spartineve.
- sgombero manuale o con apposito mezzo in collaborazione con il personale comunale dei:
 - marciapiedi prospicienti fabbricati comunali (municipio, scuole, castello, ecc.);
 - marciapiedi prospicienti aree comunali (giardini pubblici, parchi gioco, aree verdi, ecc.);
 - passaggi pedonali;
 - ambiti e località che saranno indicati dall'ufficio tecnico

Per quanto riguarda le strade indicate nell'Allegato A come priorità 1, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore nel garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali, che devono comunque essere valutati e considerati da parte dell'appaltatore durante l'espletamento del servizio; si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono essere sparsi, distinti in funzione unicamente della temperatura atmosferica, quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra 0 e -5 gradi centigradi;
- 12 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna compresa tra -5,1 e -12 gradi centigradi;

- 15 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile con temperatura esterna inferiore a -12 gradi centigradi;
- 30 grammi/mq per trattamento del piano viabile in caso di nevicata in corso.

Per quanto riguarda le rimanenti strade, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale che devono essere sparsi, distinti in funzione della temperatura atmosferica, e delle condizioni (asciutto – bagnato) quale quantitativo minimo da utilizzare:

- 10 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile bagnato o in regime di nevicata con temperatura esterna inferiore a 0 gradi centigradi;
- 5 grammi/mq per trattamento preventivo del piano viabile asciutto con temperatura esterna inferiore a -5 gradi centigradi;

Le indicazioni operative sopra riportate possono essere variate dal Comune di Montecchio Emilia in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.

Il servizio di sgombero neve e quello antighiaccio, devono essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano per eliminare i pericoli e garantire in ogni momento la circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

Nelle strade di priorità 1 di cui all'allegato A deve essere garantita l'asportazione completa della neve per l'intera larghezza della carreggiata stradale; deve comunque essere eseguito ogni intervento necessario a garantire la sicurezza della circolazione nei tratti stradali oggetto dell'appalto.

Il servizio dovrà essere svolto cercando di limitare il più possibile l'accumulo di neve davanti ai passaggi carrabili privati.

Particolare attenzione dovrà essere tenuta nelle rotatorie presenti nelle strade a priorità 1 dell'allegato A e comunque in tutte le strade che intersecano le strade provinciali; in queste situazioni nessun cumulo di neve deve intralciare eventuali percorsi ivi inclusi quelli non di competenza Comunale.

In caso di corsie di grandi dimensioni si dovranno effettuare più passaggi di spalatura neve progressivamente dal centro verso l'esterno della carreggiata al fine di liberare dalla neve la maggior parte possibile della corsia agevolando eventuali successivi interventi di spalatura neve e garantendo migliori situazioni di transito in caso di successive nevicate. In caso di servizio svolto anche parzialmente in modo difforme da tali disposizioni, il Responsabile Unico del Procedimento e il personale dell'ufficio tecnico comunale reperibile contesteranno telefonicamente all'Affidatario il servizio svolto il quale dovrà provvedere a ripristinarlo ed eseguirlo correttamente. Nel caso l'Affidatario non vi provveda, il Responsabile Unico del Procedimento formalizzerà a mezzo fax tale contestazione che sarà presa in considerazione in sede di contabilizzazione del servizio con l'applicazione di eventuali penali.

Compatibilmente con le dimensioni della carreggiata stradale e dell'abbondanza della nevicata si dovrà cercare di limitare l'accumulo di neve sui marciapiedi.

Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà darne comunicazione telefonica al Responsabile Unico del Procedimento o del personale dell'ufficio tecnico comunale reperibile incaricato della vigilanza del servizio il quale potrà decidere di destinare tale mezzo ad interventi di supporto in altre zone.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dal Comune di Montecchio Emilia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per ciascun tratto di strada del Comune devono essere mantenute a disposizione del Comune di Montecchio Emilia per il periodo 15 novembre – 15 marzo della stagione invernale ed i tempi di intervento, intesi come inizio del servizio all'interno del territorio comunale, non devono superare i **45 minuti** dal momento in cui il funzionario del Comune di Montecchio Emilia ordina l'inizio dell'intervento.

Con riferimento alle attività di “trattamento antigelo” e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione. In particolare, a meno di formale autorizzazione del responsabile unico procedimento, il trattamento antigelo non dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

- 7:30 – 8:30
- 11:30 – 14:30
- 17:00 – 18:30

Tutti i servizi devono essere eseguiti cercando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve deve essere spazzata per una larghezza pari a quella della lama e comunque pari alla larghezza massima consentita dalla carreggiata stradale.

Durante il servizio deve essere a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento del servizio, fornito della patente di guida richiesta dal Codice della Strada e dell'attestato di abilitazione alla guida del mezzo. Sullo stesso mezzo può prendere posto il personale del Comune di Montecchio Emilia addetto al controllo.

Le operazioni di spalatura devono essere eseguite con la lama sufficientemente abbassata, così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile in condizioni di sicurezza.

I servizi vengono sospesi quando le condizioni di transitabilità siano tornate normali; l'ordine di sospensione del servizio dovrà essere impartito dal personale del Comune di Montecchio Emilia attraverso comunicazione telefonica o SMS.

Per tutte le lavorazioni e quindi anche per quelle che non si trovano descritte nel presente Capitolato, per le quali non siano state prescritte speciali norme, l'appaltatore è tenuto seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini del personale del Comune di Montecchio Emilia.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nello spargimento dei materiali antighiaccio, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, il Comune di Montecchio Emilia può provvedere direttamente o a mezzo di altre imprese, con addebito all'appaltatore delle spese, oltre all'applicazione delle penali previste.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione che forma oggetto del presente Capitolato è vietato all'appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente del Comune di Montecchio Emilia o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

Viene contabilizzato come servizio solo quello effettivamente eseguito all'interno dei confini del territorio comunale e con pala abbassata. Non vengono pertanto contabilizzati i tragitti compresi dalla sede/deposito dei mezzi fino alla prima strada compresa all'interno del territorio comunale.

Art. 11 - Depositi, mezzi d'opera e macchinari

L'appaltatore deve disporre in proprietà o in disponibilità (tramite contratto di locazione, leasing, comodato, o simile) di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi o piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera; tali strutture devono essere collocati entro una distanza stradale non superiore a 20 km dalla sede del Comune di Montecchio Emilia (Piazza della Repubblica, 1).

All'inizio della stagione invernale il Comune di Montecchio Emilia mette eventualmente a disposizione all'interno del proprio territorio una o più zone di deposito per una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale.

Indipendentemente dal verificarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli e in considerazione della necessità di mantenere elevato il livello di servizio e ridurre il rischio di sinistri sulla rete stradale gestita dal Comune di Montecchio Emilia, deve essere garantita la disponibilità di mezzi e uomini per fronteggiare tempestivamente situazioni di emergenza o impreviste.

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale.

I mezzi devono essere adibiti prioritariamente al servizio lungo le strade comunali e possono essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti o privati solo se tale impiego non pregiudica il corretto svolgimento del servizio per il Comune di Montecchio Emilia.

Comunque per il Comune di Montecchio Emilia devono essere sempre immediatamente disponibili almeno 8 trattori/automezzi di cui 1 di dimensioni adeguate per pulizia marciapiedi e ciclabili e 1 mezzo spargisale.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, nell'esecuzione del servizio di sgombero neve, salatura antighiaccio o salatura preventiva, deve garantire la reperibilità nelle 24h su un numero cellulare o numero verde. E' a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto la verifica giornaliera dei bollettini meteo della regione Emilia Romagna consultabili nella pagina web <http://www.arpae.it>

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono risultare dal verbale di consegna, attestante l'inizio della prestazione di servizio.

Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.

Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate al Comune di Montecchio Emilia, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall'appaltatore, entro l'inizio del servizio.

I mezzi devono essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà del Comune di Montecchio Emilia rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell'appalto.

Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. E' compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa. E' compresa la quota per tutta la durata del servizio di tutte le operazioni di manutenzione (piccole riparazioni, ingrassaggi, lavaggio, ecc.). Gli oneri per gli agganci delle attrezzature sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori eseguiti sulla sede stradale.

Attrezzature omologate per il servizio di sgombero neve:

La lama sgombraneve che l'Impresa deve adottare deve avere le seguenti caratteristiche:

- lama lunghezza minima del coltello cm. 280 su trattore doppia trazione di potenza minima 75 HP;

Caratteristiche delle lame sgombraneve:

La lama da utilizzarsi per lo sgombero neve é del tipo metallico a movimenti idraulici, con comandi nella cabina dell'automezzo, con caratteristiche idonee (peso, spessore e altezza) a svolgere il servizio su strade comunali. Sono richiesti i seguenti movimenti:

- ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;
- IMPALATURA ed incidenza variabile da potersi modificare in funzione del peso specifico della neve;
- OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;
- AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;
- SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

Il mezzo in servizio nei tratti del centro storico, dove si trova una pavimentazione in pietra (porfido, luserna, ciottolato ecc), dovrà essere dotato di lama con fondo in gomma, finalizzata a non danneggiare la pavimentazione esistente.

Il servizio di sgombero meccanico della neve nei percorsi pedonali/ciclabili dovrà essere eseguito con minilama idonea al passaggio nei percorsi pedonali fino ad una larghezza minima pari a 1,5 m.

La Ditta affidataria in caso di necessità deve mettere a disposizione una pala e un autocarro per il servizio di sgombero neve (carico e trasporto) da Piazza della Repubblica e area "Mercato Nuovo", al fine di permettere lo svolgimento del mercato settimanale; nella quota fissa di reperibilità deve intendersi inclusa anche la disponibilità dei mezzi per tale servizio.

Caratteristiche dello spargitore di sale:

Lo spargitore di sale deve essere dotato di dispositivo di messa in funzione dello spargimento del sale e della regolazione della quantità di spargimento azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

Dispositivi di visibilità diurna e notturna:

I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.

I mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature.

I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'appaltatore deve controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; inoltre, deve essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.

La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata al Comune di Montecchio Emilia.

Le macchine agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.

Tutte le macchine agricole e le macchine operatrici sgombraneve con lama installata e ingombro superiore a 2,55 mt, durante le fasi di trasferimento da e verso la zona oggetto del servizio di sgombero neve, devono essere autorizzate al transito ai sensi dell'art. 10 del Codice della Strada.

Art. 12 - Identificazione di mezzi

L'appaltatore deve dotare i mezzi impiegati per il servizio di targa di segnalazione, da applicare nella parte posteriore del veicolo.

Art. 13 - Mano d'opera

L'impresa in caso di necessità s'impegna a fornire, tramite assunzione a propria discrezione e responsabilità, la mano d'opera occasionale per la spalatura manuale della neve e per lo spandimento del sale e quanto ritenuto necessario in supporto al personale comunale.

Nessun rapporto intercorrerà tra la stazione appaltante ed il personale adibito a tale servizio.

L'appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque adibito al servizio, contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 ed agli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

Le tariffe della mano d'opera si ritengono onnicomprensive.

Durante l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori.

Al personale adibito alla spalatura a mano della neve e allo spandimento manuale del sale dovranno essere forniti gli obbligatori DPI per le attività svolte.

Art. 14 - Consegna del servizio

La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 15 novembre ed il termine di ultimazione al 15 marzo di ciascuna stagione invernale.

Le attività previste devono essere normalmente svolte in modo continuativo per la stagione invernale della durata del contratto nel periodo sopra indicato, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà redigere apposito verbale di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le riserve di legge e con la specifica clausola risolutiva

Qualora dall'esito delle successive verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e dalle verifiche previste dal protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulati dal Comune di Montecchio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia emergano delle irregolarità, il Responsabile del Servizio provvederà a rescindere l'aggiudicazione. Al verificarsi di tale situazione all'Affidatario non sarà corrisposto il compenso forfettario mentre saranno liquidati gli eventuali servizi svolti.

Art. 15 - Gestione della sicurezza

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, il Comune di Montecchio Emilia ha determinato i costi d'attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Comune di Montecchio Emilia promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare al Comune di Montecchio Emilia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.

Art. 16 - Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore provvede altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti e subappaltatori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da

effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
- ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature o mezzi non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
- ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente il Comune di Montecchio Emilia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Comune di Montecchio Emilia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 17 - Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune di Montecchio Emilia, è soggetto ai limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque entro il limite del 40% dell'importo contrattuale;
- che l'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Montecchio Emilia, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 3 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'appaltatore trasmette al Comune di Montecchio Emilia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine il Comune di Montecchio Emilia procede ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; in tale caso, l'appaltatore comunica al Comune di Montecchio Emilia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
- b) l'appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
- c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell'appaltatore.

In caso di sospensione o abbandono il Comune di Montecchio Emilia si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

E' obbligo dell'appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati.

La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore.

Il Comune di Montecchio Emilia si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
2. comunicare i nominativi dei responsabili reperibili, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio nel periodo invernale (15 novembre – 15 marzo) e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un numero di fax;
3. osservare, durante l'esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, il Comune di Montecchio Emilia può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
4. segnalare al Comune di Montecchio Emilia le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada, da chiunque commesse, che implichino un danno per l'ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l'appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne al Comune di Montecchio Emilia.

Art. 19 - Penalità

L'appaltatore, ricevuta la consegna, indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, deve dare immediatamente corso all'esecuzione del contratto.

Sono previste le seguenti penali a carico dell'Affidatario per mancato e non corretta esecuzione dei servizi:

- ritardo nell'avvio del servizio di spalatura neve: euro 100,00 per ogni ora di ritardo fino ad un massimo di 6 ore di ritardo;
- per il mancato svolgimento di ogni singolo servizio o avvio con oltre 6 ore di ritardo è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 900,00.
- Per il mancato raggiungimento delle modalità di sgombero delle strade di priorità 1 indicate nell'allegato A così come indicate all'articolo 5 comma a) è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 900,00.
- Per il mancato raggiungimento delle modalità di sgombero delle altre strade così come indicato all'articolo 5 comma b) è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 700,00.
- Per il mancato raggiungimento delle modalità di sgombero delle piazze e parcheggi così come indicate all'articolo 5 comma c) è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 300,00.
- Per il mancato raggiungimento delle modalità di sgombero dei pedonali, delle ciclabili e dei marciapiedi così come indicate all'articolo 5 comma d) è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 700,00.
- Per il mancato raggiungimento delle modalità di sgombero dei pedonali, delle ciclabili e dei marciapiedi così come indicato nei rimanenti commi dell'articolo 5 è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 300,00.

- Per il mancato rispetto delle modalità di spargimento antigelo è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 300,00 per ogni giornata contestata.
- Per il mancato servizio di risposta a cellulare o numero verde senza chiamata entro i 15 minuti, è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 300,00.
- Nel caso i mezzi disponibili al momento dell'attivazione del servizio fossero inferiori a quanto indicato nel capitolato, è fissata a carico dell'Affidatario una penalità pecuniaria forfettaria di euro 1.000,00 per mezzo non disponibile.
- in caso di servizio non svolto come richiesto e previsto nel capitolato prestazionale, qualora l'Affidatario si rifiuti di provvedere ad eseguire i servizi impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento per rimuovere quanto contestato (impartizioni comunicate tempestivamente telefonicamente e formalizzate a mezzo fax o e-mail entro 12 ore qualora non eseguite), sarà prevista una penale variabile da 100,00 a 300,00 euro per ogni contestazione in base alla gravità della medesima.

Le penalità saranno applicate, dopo contraddittorio fra le parti, tenendo conto delle eventuali giustificazioni adottate dall'Affidatario. Nessuna penalità è applicabile quando trattasi di cause di forza maggiore che in ogni motivo saranno documentate dall'Affidatario.

Tutte le penalità verranno considerate in fase di contabilizzazione dei servizi e decurtate dai relativi pagamenti.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Montecchio Emilia ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) quando riscontri per 2 volte, con successivi e distinti atti, la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
- b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte, con successivi e distinti atti, delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
- d) quando il cumulo delle penali applicate supera i 3.500,00 Euro;
- e) quando riscontri una grave inadempienza contrattuale per 3 volte, contestata con successivi e distinti atti;
- f) quando verifichi l'utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
- g) quando riscontri la violazione delle norme relative al subappalto.

In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto al Comune di Montecchio Emilia a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.

Il Comune di Montecchio Emilia può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso-spese; il compenso per il fermo-macchina viene corrisposto proporzionalmente alla durata del contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, Il Comune di Montecchio Emilia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

Art. 21 – Modalità di pagamento

Ai fini del pagamento le prestazioni sono a misura valutate secondo le disposizioni dell'elenco prezzi unitari.

I compensi per l'esecuzione del servizio saranno così contabilizzati e corrisposti:

- il compenso fisso annuo (stagione invernale) forfettario per la disponibilità, predisposizione e reperibilità degli automezzi ed attrezzature e macchine operatrici saranno fatturati nella misura del 100% del compenso annuo in data da concordare con la Stazione appaltante e comunque come termine massimo entro il termine della stagione invernale (15 marzo);

l'importo dei servizi effettivamente svolti sarà quantificato dal Responsabile Unico del Procedimento. A tali importi il Responsabile unico del procedimento provvederà a detrarre, previa contestazione scritta, le eventuali penali ed irregolarità.

Tali importi finali saranno fatturati al termine di ogni stagione invernale.

Non verranno contabilizzati i tempi di servizio risultanti fuori dai confini del territorio del Comune di Montecchio Emilia (quale ad esempio percorsi dalla sede operativa/deposito al territorio comunale) nonché le anomalie riscontrate nei tracciati stessi dovute a soste prolungate (guasti, pause sul servizio), mancato spegnimento dei dispositivi a termine servizio e sgomberi neve in zone non comprese nell'elenco assegnato senza la previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene annualmente contestualmente al pagamento dei compensi fissi per il fermo-macchina.

La liquidazione di ogni fattura avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica positiva del DURC presso lo sportello unico previdenziale. In caso di Durc irregolare i pagamenti verranno sospesi e si provvederà ai sensi di legge. In caso di pagamenti superiori a 5.000,00 euro verrà effettuata anche la verifica di regolarità contributiva presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di verifica irregolare si provvederà ai sensi di legge.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55 la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico con invio mediante posta certificata all'indirizzo montecchio-emilia@cert.provincia.re.it;

Il Codice univoco Ufficio per il Comune di Montecchio Emilia è UF8G7R;

I prezzi si intenderanno corrisposti per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno effettivamente in attività di lavoro per conto del Comune di Montecchio Emilia, pertanto non saranno incluse nelle prestazioni il fermo macchina per soste varie, riparazioni, ne' i viaggi di andata e ritorno dalla propria sede.

Nei prezzi si intendono compresi il prezzo del carburante, del conducente ed ogni altro onere occorrente per l'impiego stabilito.

Solo a seguito del controllo e previa comunicazione da parte del Comune di Montecchio Emilia potrà essere presentata regolare fattura secondo le scadenze sopra indicate.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sull'intervento.

Obblighi di tracciabilità

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Devono essere comunicati al Comune di Montecchio Emilia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall'accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto.

E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e il Comune di Montecchio Emilia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne dà immediata

comunicazione al Comune di Montecchio Emilia e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 22 - Danni a carico dell'appaltatore

Sono a totale carico dell'Affidatario:

- la riparazione dei danni di qualsiasi genere causati a beni mobili ed immobili sia del patrimonio comunale che di privati durante l'esecuzione dei servizi sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito;
- danni a persone e a cose durante l'esecuzione dei servizi sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito;
- il risarcimento degli eventuali danni diretti ed indiretti che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone o a società o ad Enti, restando libera e indenne l'Ente appaltante ed il suo personale;

L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l'esecuzione del contratto.

Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato all'Ufficio Tecnico del Comune di Montecchio Emilia per i provvedimenti del caso.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese dell'Affidatario o rimborsati a mezzo della polizza assicurativa dell'Affidatario, in difetto il Responsabile Unico del Procedimento quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i servizi eseguiti.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali saranno comunicati per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento all'Affidatario che avrà tre giorni di tempo per controdedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile d Unico del Procedimento sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i servizi eseguiti gli importi per danni e/o penalità

Art. 23 - Responsabilità dell'appaltatore

E' obbligo dell'appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne il Comune di Montecchio Emilia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 24 - Prezzi a misura e forfettari

Le prestazioni appaltate a misura e forfettarie sono remunerative di tutto quanto necessario per l'effettuazione del servizio sgombero neve e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la durata di 3 stagioni invernali e sono liquidate in base ai lavori effettivamente eseguiti a sensi del precedente articolo 17.

Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;
- b) per i mezzi d'opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione, compreso il carburante;
- c) per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora le condizioni meteorologiche rendessero necessaria l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all'appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo.

Art. 25 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione dell'Affidamento saranno demandate esclusivamente alla giustizia ordinaria del Foro di Reggio

Emilia.

Art. 26 - Spese del contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto

Art. 27 - Riservatezza e tutela dei dati personali

In riferimento al procedimento instaurato dal presente affidamento, si informa che la finalità e la modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara e dovranno essere rispettati i disposti del Regolamento Europeo n. 679/2016

A sua volta l'Affidatario deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal Regolamento sopra citato.

Art. 28 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.

Norme e clausole contrattuali specifiche previste dal protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulati dal Comune di Montecchio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia ed approvato in precedenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2012.

La sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è sottoposta a condizione risolutiva e il Comune di Montecchio Emilia procederà alla revoca dell'affidamento e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

L'appaltatore è obbligato di comunicare al Comune di Montecchio Emilia l'elenco delle imprese coinvolte nell'appalto con riguardo ai lavori, forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo di intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

L'appaltatore è obbligato di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Montecchio Emilia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si impegneranno a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto nei confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Il direttore dei lavori verificherà che l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, essendo l'appaltatore obbligato all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune di Montecchio Emilia risolverà il contratto ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Il Comune di Montecchio Emilia verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici

L'Appaltatore non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi (copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione Inail).

Il contratto riporterà le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Montecchio Emilia e la Prefettura ed eventuali seguenti protocolli che verranno stipulati presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Montecchio Emilia l'elenco delle imprese coinvolte nell'appalto con riguardo ai lavori, forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Montecchio Emilia, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore, durante la gestione contrattuale, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, Il Comune di Montecchio Emilia attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, prevedendo altresì una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

Art. 29 - Rispetto obblighi codice comportamento dipendenti pubblici:

Il legale rappresentante, tutti gli amministratori nonché tutti i dipendenti, collaboratori dell'Affidatario si obbligano al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montecchio Emilia (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 09/12/2013, nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013)

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Reggiani Edis.

La figura nonché ruolo di direttore dell'esecuzione del presente affidamento di servizi è da considerarsi il Responsabile Unico di Procedimento di cui sopra.